

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2404

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUSSETI** e **LOPS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1990

Provvedimenti integrativi delle leggi 27 giugno 1922, n. 889, e del 21 dicembre 1955, n. 1320, relative ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i quindici ed i tre metri di profondità dal piano di campagna, il sottosuolo del comune di Corato - popolosa città pugliese in provincia di Bari - è costituito da materiale essenzialmente calcareo-cretaceo.

Su questo letto, estremamente permeabile per la natura stessa del materiale e per le infinite fessurazioni che lo attraversano in ogni senso, si sono adagiati nei secoli i ben più friabili e instabili esiti del plioceneo, con l'inevitabile effetto della impermeabilizzazione del sottofondo calcareo ad opera dello strato argilloso, sicchè le acque che comunque confluiscono nel sottosuolo non hanno più accesso nella stratificazione calcarea, ma si raccolgono e si accumulano

al di sopra dello strato argilloso fino a trascinare oltre il piano di campagna.

Tutto ciò che viene costruito, quindi, sotto il piano di campagna o immediatamente sopra è soggetto al rischio dell'infiltrazione e dell'allagamento.

Ed è proprio questo il dramma che ormai da un secolo vive questa laboriosa civica comunità, tanto famosa nel mondo intero per la omonima varietà del prodotto di uno degli ulivi più pregiati, la coratina, appunto; nonchè per le sue tradizioni culturali veramente rilevanti.

Sta di fatto che sin dal 1922 lo Stato dovè farsi carico di intervenire con una legge speciale per alleviare le disastrose conseguenze derivate e derivanti alla comunità

coratina dal rigurgito delle acque sotterranee, stanziando ben 14 milioni dell'epoca con la legge 27 giugno 1922, n. 889, per tamponare i danni enormi subiti dai cittadini di Corato e per avviare un processo di ristrutturazione del sottosuolo.

L'articolo 2 della citata legge autorizzava l'istituzione del capitolo 191-*quater* nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici con la denominazione: «Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee».

Purtroppo, però, a cagione della estrema genericità dell'intervento e per l'inadeguatezza delle opere predisposte a fronte dell'entità e cronicità del fenomeno, altre gravissime inondazioni dei piani bassi dell'abitato di Corato si verificarono nel corso degli anni successivi, in uno a pericolosi franamenti e a crolli di manufatti.

Fu più attento e pertinente l'ultimior intervento dello Stato concretatosi nella legge 21 dicembre 1955, n. 1320, recante «Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, n. 889, relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato».

Questo ulteriore intervento dello Stato, infatti, in favore del comune di Corato, recependo integralmente un disegno di legge presentato nel 1954 dal senatore Onofrio Jannuzzi (atto Senato n. 689 della II legislatura) stanziava, in tre ratei annuali, dall'esercizio 1956-57 al 1958-59, ben 450 milioni di lire per provvedersi alla pulizia dei pozzi assorbenti già realizzati; alla costruzione di altri cento pozzi; all'impermeabilizzazione dei canali fognari e delle strade cittadine; al completamento della rete fognaria sia bianca che nera, così come suggerito dall'ufficio del genio civile di Bari con relazione del 20 marzo 1954.

Il fenomeno, tuttavia, non ha cessato di turbare lo svolgersi ordinato ed operoso della vita comunitaria, giacchè il persistente rigurgito delle acque sotterranee - nonostante la situazione sia tenuta sotto attento controllo - pregiudica notevolmente l'utilizzo dei piani cantinati e comunque

l'uso dei livelli bassi del suolo, in un contesto economico cittadino fortemente bisognoso di spazi a quei livelli, laddove si consideri l'esigenza diffusamente avvertita dai produttori di olio e di vino (l'autentica ricchezza di quel comune e dell'intera zona) di realizzare cantine e depositi, nonchè da parte degli imprenditori dell'edilizia abitativa di realizzare parcheggi e posti macchina.

Il tutto, nella cornice di un imprescindibile impegno fortemente avvertito dai cittadini e dalle autorità locali e provinciali di garantire alla salute pubblica condizioni di igiene e di vivibilità, ora assolutamente pregiudicate dalla persistenza del fenomeno; nonchè di assicurare stabilità e solidità di fondazioni al diffuso sviluppo edificatorio.

Orbene la civica amministrazione in carica si è resa altamente benemerita per aver posto mano con decisione al problema, affrontandolo in una visuale nuovissima che punta ad un obiettivo decisivo quale è quello di «risolverlo in via definitiva», incidendo sulle cause del fenomeno, col massimo utilizzo possibile degli interventi sin qui dispiegati e coordinando la manovra progettata con le esigenze di tutela dell'ambiente e di riciclaggio delle acque.

Il «progetto integrato per la salvaguardia idrogeologica dell'abitato di Corato» elaborato dal chiarissimo professor Eligio Romanazzi dell'università di Bari, mira appunto al ripristino e ristrutturazione delle opere di drenaggio esistenti; alla realizzazione di altre nuove consimili e di una nuova trincea arricchita di 142 impianti di sollevamento; alla creazione di un bacino di stoccaggio per l'utilizzo irriguo delle «acque risparmiate» a beneficio dell'agricoltura per una estensione di non meno di mille ettari; alla realizzazione di opere di monitoraggio e telecontrollo delle varie operazioni che coinvolgeranno, altresì, le reti idriche e fognarie cittadine.

L'attuazione del progetto comporta una spesa pari a 60 miliardi di lire, alla quale lo Stato è chiamato a provvedere con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le finalità contemplate dalle leggi 27 giugno 1922, n. 889, e 21 dicembre 1955, n. 1320, recanti provvedimenti per i danni prodotti dal rigurgito delle acque dell'abitato di Corato e per l'attuazione delle opere di cui al progetto integrato per la salvaguardia idrogeologica dell'abitato di Corato predisposto dall'amministrazione comunale, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi.

Art. 2.

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è ripristinato il capitolo «Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee».

2. La somma di lire 60 miliardi sarà stanziata in detto capitolo, quanto a lire 30 miliardi, nell'esercizio 1990; quanto a lire 15 miliardi, nell'esercizio 1991; e quanto a lire 15 miliardi, nell'esercizio 1992.